



STUDIO LEGALE

AVV. FRANCESCO MARIA FELICE

Via Giulio Cesare n. 91 - 66054 VASTO (CH)

TEL. E FAX 0873/380442 CELL. 338/9626268

E-mail francescomariafelice@libero.it e P.E.C. francescomariafelice@pec.ordineavvocativasto.it

Partita IVA 02418590697 e Codice fiscale FLC FNC 74T10 E372 M

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO DE  
L'AQUILA**

**RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.**

Per la sig.ra Marisa SORGE (C.F.: SRG MRS 78T48 A485 S), nata ad Atezza (CH) il 08.12.1978 e residente in Tornareccio (CH), alla Via del Carmine n. 50, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Francesco Maria FELICE (C.F.: FLC FNC 74T10 E372 M) e dall'Avv. Lea FIORITI (C.F.: FRT LEA 78D53 A485 I) del Foro di Vasto, giusta procura speciale in calce del presente atto ed elettivamente domiciliata in L'Aquila (AQ), alla Via Salaria Antica - Est n. 27, presso la Segreteria dell'adito T.A.R. (si dichiara di voler ricevere le comunicazioni da parte della competente Segreteria al numero di Fax 0873.380442 e/o agli indirizzi di posta elettronica certificata: *francescomaria.felice@pec.ordineavvocativasto.it* e *lea.fioriti@pec.ordineavvocativasto.it*);

- Ricorrente -

**CONTRO**

1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato de' L'Aquila, presso la sede del Complesso Monumentale di San Domenico in L'Aquila (AQ) - 67100, alla Via Buccio da Ranallo;

2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *p.t.*, con sede in L'Aquila (AQ), alla Via Ulisse Nurzia, loc. Boschetto - Pile, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato de' L'Aquila, presso la sede del Complesso Monumentale di San Domenico in L'Aquila (AQ) - 67100, alla Via Buccio da Ranallo;

- Resistenti -

#### NONCHÉ CONTRO

3) Dr.ssa Cinzia MANNUCCI (C.F.: MNC CNZ 70T59 A125 Z), nata ad Alba Adriatica (TE) il 19.12.1970 e residente in Tortoreto (TE) - 64018, alla Via Settecolli n. 5;

- Controinteressato -

#### PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

- del **decreto prot. n. AOODRAB - 7355 del 07.08.2013**, anticipato tramite *e-mail* del 08.08.2013 e poi inviato a mezzo di raccomandata a.r. ricevuta in data 13.08.2013, con il quale il Direttore Generale Ernesto PELLECCIA, ha escluso la sig.ra Marisa SORGE *"dalla partecipazione al concorso ..., in quanto non in possesso di valido titolo di studio per l'accesso al concorso per la scuola primaria"* (**Doc. n. 1**);

- del **decreto prot. n. AOODRAB7880 del 28.08.2013**, pubblicato in data 29.08.2013, con il quale il Direttore Generale Ernesto PELLECCIA, ha approvato *"la graduatoria di merito della procedura concorsuale ..., per la Scuola Primaria, facente parte integrante del presente decreto, ..."* e, dunque, dell'allegata **graduatoria per la Scuola Primaria (Doc. n. 2)**;

- nonché di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale e

#### PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto valido il titolo di studio per l'accesso al concorso per la scuola primaria, così come previsto dal bando con la conseguente modifica e/o rettifica della suddetta graduatoria ed il reinserimento della Dr.ssa Marisa SORGE nella medesima, in base al punteggio conseguito.

#### FATTO

Con decreto n. 82 del 24.09.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 75 del 25.09.2012, il Direttore Generale per il personale scolastico del M.I.U.R. ha bandito, su base regionale,

*“concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015” (Doc. n. 3).*

L’art. 2, co. 1, di detto bando, rubricato *“Requisiti di ammissione”*, stabilisce che *“Ai concorsi sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia o primaria o secondaria di I e II grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i titoli di abilitazione conseguiti all’estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero”*.

Il comma 2 del succitato articolo precisa che *“Sono altresì ammessi a partecipare, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto interministeriale 10 marzo 1997”, alla lettera a) “per i posti della scuola primaria, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998”*.

In data 27.10.2012 (la domanda doveva essere presentata entro il termine del 07.11.2012) la ricorrente, Dr.ssa Marisa SORGE, avendo tutti i requisiti previsti, con domanda di partecipazione indirizzata all’U.S.R. per l’Abruzzo e trasmessa *on-line* dal sito *internet* del M.I.U.R. ai sensi e per gli effetti del D.Lgs., 07.03.2005, n. 82 e ss. mm. ed ii., così come previsto dall’art. 3, co. 3, del bando di concorso, ha chiesto di essere ammessa al suddetto concorso pubblico (Doc. n. 4).

A detta domanda ha allegato la dichiarazione titoli valutabili (Doc. n. 5), ove ha indicato la sua formazione ed istruzione e, più precisamente, i suoi titoli di studio: la *“laurea in scienze internazionali e diplomatiche”*, conseguita il 21.03.2005, nell’anno accademico 2003/2004, con votazione 97/110, presso l’Università degli Studi di Bologna ed il “diploma di istituto magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002”, acquisito il 23.07.1997, nell’anno accademico 1996/1997, con votazione 56/60, presso l’Istituto Magistrale Statale *“Cesare DE TITTA”* di Lanciano (CH).

A tal proposito, è opportuno precisare che nel compilare telematicamente sia la domanda sia la dichiarazione *de quibus* (cfr. Doc.ti nn.

4 e 5), soprattutto nell'indicare i due titoli di studio conseguiti (laurea e diploma), la ricorrente non ha trovato alcuna difficoltà, in quanto, questi ultimi, comparivano già nell'elenco di quelli inseriti dallo stesso Ministero nel menù a tendina all'uopo predisposto, tra i quali doveva effettuare la scelta, così come è effettivamente avvenuto da parte della medesima partecipante.

La ricorrente, invero, ha presentato la propria domanda di partecipazione al concorso esattamente il giorno dopo essere venuta a conoscenza, attraverso la sezione dedicata al "concorso personale docente" sul sito internet istituzionale del M.I.U.R., della nota A00DPIT prot. n. 2870 del 26.10.2012, avente ad oggetto: *"validità del diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali quale titolo di accesso al concorso di scuola primaria di cui al D.D.G. n. 82 del 24.09.2012"*, con la quale il Capo Dipartimento per l'istruzione del M.I.U.R. Lucrezia STELLACCI, ha chiarito che *"tale assunto trova ... conferma dalla formulazione del Bando che prevede solamente di dichiarare il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto Magistrale, senza ulteriore specificazione"*, facendo presente che il Consiglio di Stato, Sez. VI, *"con sentenza n. 2172/2002 ha ritenuto valido il titolo <<maturità linguistica>> per la partecipazione ai concorsi di scuola primaria, precisando che <<il diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall'istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia ordinaria>>" (Doc. n. 6).*

Difatti, tale nota, avvalorata dalla pronuncia in sede giurisdizionale di Palazzo Spada, ha confermato alla ricorrente la possibilità di partecipare al concorso (tant'è che la domanda di ammissione è stata presentata il 27.10.2012 proprio dopo aver letto la nota *de qua*) ed ha consolidato ancor di più nella stessa il suo diritto a partecipare al concorso, ingenerando nella medesima quel tipico affidamento previsto dai principi cardine della dottrina amministrativa, secondo cui vi è presunzione di legittimità degli atti provenienti dalla P.A.: ogni atto della P.A. è legittimo perché proveniente da una Pubblica Autorità, e confermando, una volta per tutte, il diritto in capo alla Dr.ssa Marisa SORGE di partecipare al concorso.

In ambito amministrativo, dunque, con l'affidamento legittimo si rappresenta l'interesse alla tutela di una certa situazione giuridica generata da un precedente comportamento della P.A. che ha indotto il cittadino a confidare nel conseguimento di un dato risultato.

Il nostro ordinamento tutela il principio di cui sopra attraverso una serie di norme e, per quel che riguarda il procedimento amministrativo, indirettamente con la disposizione (art. 21 *nonies* della legge n. 241/1990) che vieta l'esercizio del potere eliminatorio di riesame di un provvedimento amministrativo laddove si siano consolidate situazioni giuridiche e prodotti effetti favorevoli tali da far ritenere ingenerato, in capo ai destinatari del provvedimento, un legittimo affidamento (*ex plurimis*, T.A.R. Lazio, Sez. II *bis*, 20 giugno 2008, n. 6978; Cons. di Stato, Sez. VI, 4 dicembre 2006, n. 7102 e Sez. IV, 14 febbraio 2006 n. 564).

In altre parole, l'affidamento del privato va sempre comparato con il pubblico interesse che sta alla base di un provvedimento amministrativo fino a poter costituire, in presenza dei surrichiamati elementi, un limite al potere di autotutela della P.A.. Elemento significativo dell'affidamento – rilevante nel caso di specie – è il decorso del tempo che può consolidare situazioni al punto da impedire il riesame e/o, di conseguenza, il ritiro di un atto da parte della P.A. pur ove lo stesso fosse acclarato come illegittimo.

Pertanto, pur dovendosi riconoscere che una Pubblica Amministrazione non conosce limiti temporali entro i quali esercitare i propri poteri (anche eliminatori), occorre tuttavia rilevare che la stessa norma dell'art. 21 *nonies* della legge n. 241/1990 parla di esercizio del potere entro un "*termine ragionevole*", termine che va individuato caso per caso in funzione delle singole situazioni interessate.

Invero, in data 14.12.2012, a ben oltre due mesi dalla pubblicazione del bando (*sic!!!*) e dopo più di un mese dal termine ultimo (07.11.2012) previsto dal bando medesimo per la presentazione delle domande di partecipazione, lo stesso Capo del Dipartimento per l'istruzione del M.I.U.R. Lucrezia STELLACCI, facendo seguito alla predetta comunicazione, ha pubblicato la nota A00DPIT prot. n. 0003123 del 14.11.2012, di pari oggetto della prima, con la quale ha precisato, con somma sorpresa della ricorrente, che per essere valido il diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti

magistrali, quale titolo di accesso al concorso di scuola primaria, deve riportare la dicitura "maturità magistrale ad indirizzo linguistico", rettificando e smentendo, in palese contraddizione, quanto chiarito con la precedente nota (Doc. n. 7).

Nel frattempo, però, superata la prova preselettiva del 17.12.2012, così come si evince nell'elenco dei candidati che hanno superato tale prova e nell'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta, che si depositano assieme al presente atto (**Doc.ti nn. 8 e 9**), la ricorrente, avendo superato anche quest'ultima prova, è stata ammessa a sostenere la prova orale, così come si evince nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere tale prova e nel calendario prova orale identificato con il n. EE00-PRIMARIA che si offrono in comunicazione (**Doc.ti nn. 10 e 11**).

È bene chiarire che tra l'una e l'altra prova, si sono susseguite una serie di *e-mail* tutte provenienti dal M.I.U.R. – U.S.R. per l'Abruzzo. Con la prima del 09.02.2013, è stato comunicato alla Dr.ssa Marisa SORGE che a causa delle critiche condizioni meteorologiche le prove scritte del concorso, già programmate per i giorni di lunedì e martedì venivano rinviate, mentre venivano confermate le prove previste per mercoledì e per i giorni successivi, salvo diverso avviso (**Doc. n. 12**). Con la seconda del 31.05.2013, invece, è stato comunicato, sempre alla ricorrente, la convocazione a sostenere la prova orale, avendo riportato nella prova scritta 30 come voto finale (**Doc. n. 13**).

Il 15.07.2013, infine, il Direttore dell'U.S.R. per l'Abruzzo ha comunicato, con la terza *e-mail*, alla predetta sia i voti finali della prova scritta e sia i voti finali della prova orale: 30 per la prova scritta e 35 per la prova orale, richiedendole di inoltrare allo scrivente Ufficio, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, i soli titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti della legge n. 183/2011 (**Doc. n. 14**).

Ebbene, svolte positivamente le prove di concorso, in attesa dell'approvazione e pubblicazione della graduatoria finale, la ricorrente, in riscontro alla predetta *mail*, ha spedito con raccomandata a.r. del 17.07.2013, recapitata all'U.S.R. per l'Abruzzo in data 24.07.2013, copia del diploma di maturità, conseguito a seguito di esame di stato conclusivo di un corso ad

indirizzo linguistico e rilasciato ai sensi e per gli effetti del D.M. 01.09.1992 corrispondente al diploma di maturità di licenza linguistica e copia del certificato di laurea (**Doc. n. 15**).

Pur consapevole di aver superato il concorso, la partecipante Dr.ssa Marisa SORGE, ha ricevuto dalla Direzione Generale dell'U.S.R. per l'Abruzzo, prima tramite *e-mail* del 08.08.2013 e poi a mezzo di raccomandata a.r. ricevuta in data 13.08.2013 (prot. n. AOODRAB - 7355), il provvedimento di esclusione al concorso, "in quanto non in possesso di valido titolo di studio" (cfr. Doc. n. 1).

Pertanto, con il presente atto, l'odierna ricorrente intende impugnare i summenzionati provvedimenti, con i quali la medesima è stata esclusa dalla partecipazione al concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente di scuola primaria, che devono essere annullati, previa concessione di idonee misure cautelari, poiché illegittimi per i seguenti motivi in:

#### DIRITTO

**1) ECCESSO DI POTERE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA TRA PIÙ ATTI PROVENIENTI DALLA STESSA AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA. COMPORTAMENTO ILLOGICO, IRRAZIONALE E CONTRADDITTORIO DELLA P.A. AGENTE TALE DA INGENERARE CONFUSIONE NEL DESTINATARIO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI AFFIDAMENTO E CONSOLIDAMENTO DEL DIRITTO**

In primo luogo, non si può fare a meno di denunciare il contrasto tra gli atti prodotti dalla stessa P.A. (la nota di indirizzo n. 2870 del 26 ottobre 2012 e l'atto di indirizzo n. 0003123 del 14 novembre 2012), richiamando il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai fini dell'abilitazione all'insegnamento ed alla partecipazione ai concorsi a cattedre, è pienamente equiparabile al diploma di maturità magistrale quello di maturità linguistica rilasciato dagli istituti magistrali al termine dei corsi sperimentali di cui all'art. 279 del D.Lgs., 16 aprile 1994, n. 297 (Consiglio di Stato, Sez. VI, 03 dicembre 2009, n. 7550; Consiglio di Stato, 08 agosto 2008, n. 3917; Consiglio di Stato, 04 aprile 2003, n. 1769; Consiglio di Stato, 04 aprile 2003, n. 1769).

Invero, non si può non condividere l'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui *“la piena validità riconosciuta, secondo i criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione, al diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio conferito dall'istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge anche qualcosa in più, senza modificarne la tipologia originaria. In sostanza, a prescindere dall'interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell'istituto magistrale statale (linguistico e pedagogico), volti entrambi al conseguimento del diploma di maturità magistrale, non erano, in parte, coincidenti, rappresenta titolo valido per l'ammissione alla procedura concorsuale, anche perché l'equiparazione tra il mero diploma magistrale ed il diploma di maturità linguistica al termine di corso quinquennale, appare conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici”* (Consiglio di Stato, Sez. VI, 03 dicembre 2009, n. 7550).

A tale indirizzo giurisprudenziale che conferma *in toto* quello dato con sentenza n. 1769/2003 resa nel procedimento Reg. Ric. n. 2172/2002 aveva anche aderito espressamente la stessa P.A. con la nota di indirizzo n. 2870 del 26 ottobre 2012 (cfr. Doc. n. 6), in cui, nel riconoscere in via generale validità al diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali come titolo di accesso al concorso di scuola primaria in oggetto, aveva rilevato come lo stesso bando avesse previsto solamente di dichiarare il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, *“senza ulteriore specificazione”*, ingenerando nella ricorrente quel tipico affidamento secondo cui ogni atto della P.A. è legittimo perché proveniente da una Pubblica Autorità e consolidando così il diritto in capo alla medesima di partecipare al concorso.

Al riguardo, non può però non rilevarsi la manifesta disarmonia tra il contenuto di tale nota ed il successivo atto di indirizzo n. 0003123 del 14 novembre 2012 (cfr. Doc. n. 7) che, pur del primo dichiarandosi un *“seguito”*, avverte la necessità di aggiungere che nel titolo di studio del candidato venga specificata la dicitura *“maturità magistrale ad indirizzo linguistico”*.



Infatti, il requisito soggettivo previsto con tale prescrizione - tra l'altro non emendabile in termini di correzione o integrazione da parte dell'istituto scolastico che aveva rilasciato il diploma - si pone in palese contrasto con l'intenzione, dichiarata dal Ministero nella prima nota di indirizzo, di voler equiparare i suddetti titoli con quello di maturità magistrale tout court, con violazione, per l'effetto, del principio di continenza del primo titolo rispetto al secondo, come stabilito dal richiamato orientamento giurisprudenziale e che non si sia trattato di una mera esigenza di natura formale - la quale, comunque, non avrebbe mai potuto giustificare l'esclusione del candidato per inidoneità del titolo, proprio per effetto della citata equiparazione - è quanto risulta confermato nel secondo periodo della nota n. 0003123 del 14 novembre 2012, in cui l'esigenza di una diversa intestazione del diploma, cioè comprensiva anche della locuzione "*maturità magistrale*", sarebbe giustificata dal fatto di comprovare l'acquisizione da parte del candidato di conoscenze e competenze indispensabili per l'attività di insegnamento nella scuola primaria.

A ben vedere, difatti, tale assunto sottende, dal punto di vista sostanziale, proprio la negazione radicale di quel principio di equiparazione tra i titoli *de quibus* condiviso dalla giurisprudenza a cui la stessa Amministrazione scolastica aveva dichiarato di aderire, per poi in modo manifestamente contraddittorio discostarsene.

Per tutti i motivi suesposti, resta dimostrata l'illegittimità degli atti impugnati.

**2) VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990, IN QUANTO LA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE RISULTA MANCANTE E/O CARENTE E/O INSUFFICIENTE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E SS. DELLA LEGGE N. 241/1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN RELAZIONE AI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE. SVIAMENTO**

Con questo secondo motivo di gravame si denuncia la carenza di motivazione dell'impugnato atto di esclusione che non avrebbe giustificato la

ragione dell'inidoneità del titolo di studio di cui è in possesso parte ricorrente ai fini della partecipazione al concorso.

Infatti, la Direzione Generale dell'U.S.R. per l'Abruzzo, con decreto del 07.08.2013 (prot. n. AOODRAB - 7355, cfr. Doc. n. 1), ha escluso, in maniera palesemente tardiva, l'odierna ricorrente - nonostante ne abbia pieno diritto -, dalla partecipazione al concorso per la scuola primaria, senza specificarne le ragioni.

A tal proposito, eclatante è il difetto di motivazione che inficia il provvedimento impugnato, atteso che il Direttore Generale si appiattisce nell'esporre semplicemente in preambolo un'inutile ricapitolazione di fatti e comunicazioni, dichiarando la non validità del titolo di studio in possesso della odierna ricorrente ed omettendo, quindi, la fase di autonoma, puntuale ed approfondita valutazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 241/1990, ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato e l'U.S.R. per l'Abruzzo è tenuto ad esternare i presupposti di fatto e, soprattutto, le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze istruttorie.

L'obbligo di motivazione, cui deve conformarsi ogni provvedimento amministrativo, appunto, impone che la P.A. procedente espliciti non solo i fatti, ma anche le ragioni che hanno condotto alla decisione, al fine di rendere trasparente la sua azione e consentire il controllo del privato circa l'imparzialità della stessa, ex art. 97 Cost..

Nel caso di specie, difetta totalmente il dato motivazionale dell'esclusione impugnata. Né tanto meno può ritenersi sufficiente a tale fine il richiamo alla normativa vigente in materia, essendo quest'ultima soltanto citata. Univoca sul punto è la giurisprudenza amministrativa.

Invero, il provvedimento conclusivo del procedimento - come è quello del caso di specie -, è composto da tre momenti strettamente coordinati tra loro sul piano logico-giuridico, segnatamente: quello introduttivo - conosciuto come preambolo - rivolto ad enunciare, in fatto ed in diritto, le circostanze materiali, gli antecedenti fattuali e le norme di legge idonee a dare fondamento e base giuridica al provvedimento; quello motivato, rivolto ad enunciare in modo

chiaro ed intelligibile, per quanto sinteticamente, le ragioni – nuovamente in fatto ovvero in diritto – che conducono l'U.S.R. per l'Abruzzo ad assumere una data determinazione nel caso di specie e, infine, quello dispositivo, costituente il vero e proprio *decisum* del predetto Ufficio, ossia la determinazione volitiva che costituisce il contenuto ovvero l'oggetto dell'adozione provvedimento che conclude il procedimento amministrativo.

Ebbene, alla luce di queste considerazioni risulta manifesta la illegittimità del provvedimento di esclusione qui impugnato. Il vizio di difetto – nella forma di vera e propria assenza – di motivazione si riscontra in tutta la sua ampiezza.

Le ragioni logico-giuridiche che hanno indotto l'U.S.R. per l'Abruzzo ad esprimersi in termini negativi per le aspettative della partecipante e vincitrice del concorso, nel caso di specie, non sono assolutamente contemplate.

Emerge, così, *ictu oculi* il difetto assoluto di motivazione che vizia il provvedimento *de quo*.

Ed, invero, il Direttore Generale si limita, come già detto, a richiamare la normativa vigente in materia assieme agli atti di indirizzo e lo fa dandone una interpretazione al quanto discutibile.

Risulta di palmare evidenza che le ragioni addotte dal predetto Direttore, a sostegno dell'esclusione, non raggiungono assolutamente la soglia di congruità, non specificandosi, nelle medesime ragioni, elementi certi ed obiettivi dai quali possa desumersi la legittimità e ragionevolezza della determinazione negativa.

Peraltro, va rilevato che il provvedimento *de quo* non è stato preceduto dalla comunicazione alla ricorrente dell'avvio del relativo procedimento. Diversamente, l'art. 7, co. 1, della legge n. 241/1990, sancisce l'obbligo per l'Amministrazione agente di comunicare, con le modalità previste dal successivo art. 8, l'avvio del procedimento "*ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti*". Detta comunicazione viene prescritta al fine di consentire al destinatario del provvedimento di partecipare al relativo procedimento, prendendo visione degli atti e

presentando memorie e documenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della stessa legge.

Appare evidente la funzione delle norme appena citate, che è quella di garantire, mediante l'ingresso nel procedimento di tutti gli interessi coinvolti dall'emanando provvedimento: in via immediata, una tendenziale imparzialità nell'esercizio della funzione amministrativa; in via mediata – atteso l'obbligo per l'Amministrazione di valutare le osservazioni presentate dai soggetti intervenuti nel procedimento – un più adeguato esercizio del sindacato giurisdizionale sul provvedimento così emanato, da parte del G.A. in seguito eventualmente adito.

Nel caso di specie, l'omissione da parte della P.A. della comunicazione alla ricorrente – in capo alla quale è incontestabile la qualifica di soggetto destinatario degli effetti del provvedimento – dell'avvio del procedimento, preordinato all'esclusione della ricorrente dal concorso *de quo*, ha concretato l'illegittimità dello stesso per l'evidentissima violazione delle norme sopra richiamate, nonché per eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria.

In tal senso, la giurisprudenza amministrativa è unanime nel ritenere che *“l'omissione da parte dell'Amministrazione della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti” ex art. 7 della legge n. 241/1990 “costituisce vizio di violazione di legge, rilevabile” ai sensi e per gli effetti del successivo art. 8 “dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista e comporta l'illegittimità del provvedimento adottato”* (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. II, 13 maggio 1992, n. 442; T.A.R. Toscana, 14 marzo 1992, n. 118; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 19 marzo 1992, n. 63).

Infatti, la costante giurisprudenza ha sancito l'illegittimità di quei provvedimenti amministrativi la cui motivazione si esaurisca in un mero giudizio apodittico, cioè assoluto e categorico, senza che siano delineate le premesse logico – giuridiche e l'iter argomentativo ed istruttorio che ne costituisce lo sviluppo. D'altro canto, la violazione dell'obbligo della motivazione implica l'inosservanza di alcuni principi generali del sistema, anche costituzionalmente riconosciuti, dei quali il suddetto obbligo rappresenta un inevitabile corollario.

Segnatamente, il riferimento è ai principi di legalità ed imparzialità sanciti dall'art. 97 Cost.: solo attraverso una congrua motivazione è consentito al privato di controllare se l'attività amministrativa sia stata corrispondente alle prescrizioni di legge e se si sia svolta secondo criteri di imparzialità. Altresì palese è lo sviamento di potere in cui incorre la P.A. procedente, soprattutto in considerazione della circostanza che l'illegittima esclusione posta dall'U.S.R. per l'Abruzzo si traduce in una concreta elusione delle garanzie di imparzialità ed uguaglianza poste nell'interesse della cittadina – docente.

Resta, pertanto, dimostrata l'illegittimità degli atti impugnati per tutti i motivi suesposti.

**3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 278 E 279 DEL D.LGS., 16 APRILE 1994, N. 297. ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI, IRRAZIONALITÀ, ILLOGICITÀ, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E MANIFESTA INGIUSTIZIA. VIOLAZIONE DI LEGGE. INCOMPETENZA**

Nel richiamare l'insegnamento discendente dalla decisione del Consiglio di Stato n. 1769/2003, si ribadisce che il proprio titolo "sperimentale" era equiparato al titolo magistrale ai sensi e per gli effetti dell'art. 279 del D.Lgs. n. 297/1994.

L'elemento fondamentale della controversia riposa, dunque, nella interpretazione dell'art. 279 del D.Lgs., 16.04.1994, n. 297 (applicabile, a prescindere dalla sua successiva abrogazione, al caso di specie), con il quale si riconosce *"piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all'art. 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione"*.

Il Consiglio di Stato, in s.g., Sez. VI, ha di recente esaminato tale questione con decisione n. 3917/2008. Ha, infatti, affermato nella richiamata pronuncia, che *"la questione consistente in concreto nella utilità o meno del diploma rilasciato da un istituto magistrale, al termine di un corso sperimentale ad indirizzo linguistico, ai fini della ammissione al concorso per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e, quindi, dell'accesso ai ruoli provinciali della scuola elementare, il cui bando richiedeva, ai fini dell'ammissione stessa (senza limitazione o precisazione riduttiva alcuna), il possesso di diploma di scuola*

*magistrale deve essere risolta nel senso opposto a quello indicato dal giudice di primo grado e, quindi, favorevolmente alla pretesa dell'odierna appellante".*

E ciò in quanto, come già statuito dal Consiglio di Stato, in s.g., con decisione del 04.04.2003, n. 1769, Sez. VI, la sperimentazione scolastica, intesa, a norma dell'art. 278 del D.Lgs., 16.04.1994, n. 297 (ora abrogato dall'art. 17 del D.P.R., 08.03.1999, n. 275), come *"ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture"*, è stata autorizzata ed attuata dall'istituto magistrale suddetto in vista del nuovo assetto dell'istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l'insegnamento della lingua straniera, e della formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tant'è che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo pedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie.

In tale quadro, la piena validità riconosciuta secondo i *"criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione"*, a norma del successivo art. 279 (anch'esso abrogato dal citato D.P.R. del 1999), al diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall'istituto magistrale sopra indicato della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria.

In conclusione - a prescindere dall'interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell'istituto magistrale statale suddetto (linguistico e pedagogico), volti entrambi al conseguimento del diploma di maturità magistrale, non erano, solo in parte, coincidenti - si deve ritenere che il diploma di maturità linguistica in possesso della ricorrente rappresenti titolo valido per l'ammissione alla procedura concorsuale in parola, anche perché l'equiparazione tra il mero diploma magistrale ed il diploma di maturità linguistica come sopra rilasciati al termine di corso quinquennale, appare conforme pure al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici.

Resta, dunque, ancora una volta, dimostrata l'illegittimità degli atti impugnati per tutti i motivi suesposti.

**4) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PROCEDURA CONCORSUALE. VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO. SVIAMENTO. INGIUSTIZIA ED ILLOGICITÀ MANIFESTE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI ED ERRATA VALUTAZIONE DI NORME DI DIRITTO. ARBITRARIETÀ**

Trattasi, appunto, di autonomi e rilevanti vizi di legittimità che invalidano i provvedimenti qui impugnati e che incidono direttamente sulla posizione giuridica soggettiva della ricorrente.

Ciò imponeva all'U.S.R. per l'Abruzzo il preciso obbligo di una congrua valutazione dell'interesse pubblico specifico ed attuale in comparazione con il contrapposto interesse del privato, già ampiamente consolidatosi.

Ebbene, come già diffusamente argomentato, nel caso di specie, non si comprende quali siano le motivazioni, peraltro neppure esplicitate, che abbiano consigliato detta esclusione, né tantomeno l'interesse pubblico superiore che si pretenderebbe garantito dalla richiamata esclusione.

Invero, l'U.S.R. per l'Abruzzo ha escluso la ricorrente senza nemmeno prendere nella giusta considerazione che nel compilare telematicamente sia la domanda di partecipazione che la dichiarazione titoli valutabili (cfr. Doc.ti nn. 4 e 5), soprattutto nell'indicare il diploma conseguito, la stessa non ha trovato alcuna difficoltà, in quanto, nell'elenco di tutti quelli inseriti dallo stesso Ministero, compariva anche quello in suo possesso, con la dicitura "*diploma di istituto magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02*".

Vi è di più.

In linea generale gli U.S.R. hanno provveduto ad escludere i candidati in possesso di maturità linguistica conseguita presso i corsi sperimentali avviati negli Istituti Magistrali entro l'anno scolastico 2001/2002, senza considerare la complessità delle sperimentazioni, la dicitura dei singoli diplomi e, specialmente, la modalità con cui era impostata la domanda *on line* di partecipazione, in cui non era possibile indicare anche "*maturità linguistica*".

A tal proposito, deve però evidenziarsi che contrariamente all'U.S.R. per l'Abruzzo, l'U.S.R. per l'Emilia Romagna non ha escluso la Dr.ssa Antonella D'EUFEMIA pur essendo ella in possesso del diploma di maturità magistrale conclusivo di corso sperimentale ad indirizzo linguistico così come la ricorrente, tenendo, quindi, un comportamento diverso e contrario rispetto a quello dell'odierno resistente (**Doc. n. 16**).

Per tutti i vizi sollevati con il presente motivo di gravame, resta dimostrata l'illegittimità degli atti impugnati.

**5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME CONCORSUALI. VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E CONTRASTO CON ATTO PRESUPPOSTO (L'ART. 2, CO. 2, LETT. "A" DEL BANDO DI CONCORSO CON LA NOTA N. 0003123 DEL 14.11.2012). ECCESSO DI POTERE. CARENZA DI ISTRUTTORIA, DI MOTIVAZIONE, DEI PRESUPPOSTI E CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, IRRAZIONALITÀ, ABNORMITÀ E TARDIVITÀ**

Vi è connessione logica con il precedente motivo di gravame.

Infine, si denuncia la violazione del principio secondo cui non sarebbe possibile disporre l'esclusione di candidati per carenza di requisiti successivamente all'espletamento delle prove e comunque, di fatto, modificando in senso sfavorevole l'interpretazione di specifiche norme del bando.

Ricapitolando, la Dr.ssa Marisa SORGE, in data 27.10.2012, ha presentato domanda di ammissione al concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 (cfr. Doc. n. 3) per l'assegnazione di posti e cattedre finalizzato al reclutamento di personale docente nella scuola primaria.

Come titolo di studio idoneo alla partecipazione, ella è in possesso di diploma di maturità magistrale conclusivo di corso sperimentale ad indirizzo linguistico rilasciato dall'Istituto Magistrale Statale "*Cesare DE TITTA*" di Lanciano (CH) entro l'anno scolastico 2001/2002.



Nel ripercorrere i fatti dell'intera vicenda, è opportuno tenere bene a mente che con sentenza n. 1769/2003, il Consiglio di Stato, Sez. VI, in s.g., si è espresso contro l'Amministrazione scolastica per aver escluso una candidata dalla partecipazione al concorso per titoli ed esami, relativo ad abilitazione all'insegnamento e conseguente accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti elementari, disposta sulla considerazione ostativa della mancanza del possesso del titolo di studio, in quanto il diploma presentato con la domanda di partecipazione sarebbe stato rilasciato dall'Istituto Magistrale Statale "Guazzi" di Benevento (BN), al termine di un corso sperimentale ad indirizzo linguistico. Il Consiglio di Stato, nell'occasione, ha ritenuto valido il titolo di "maturità linguistica" per la partecipazione ai concorsi di scuola primaria, precisando che il *"diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall'Istituto Magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria"*.

Al riguardo, è altrettanto necessario puntualizzare che il Consiglio di Stato, con numerose pronunce successive, non ha fatto altro che confermare quanto già disposto con la predetta sentenza (n. 1769/2003).

Il 03.12.2009, infatti, l'Organo di Giustizia Amministrativa, attraverso un nuovo e recente dispositivo (sentenza n. 7550/2009), ha confermato che *"il diploma di maturità linguistica, ..., appare conforme pure al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici"*.

Sollecitata da numerose richieste di chiarimento, anche la stessa Amministrazione scolastica, con nota n. 2870 del 26.10.2012 (cfr. Doc. n. 6), si è espressa favorevolmente sulla validità del diploma sperimentale linguistico, conseguito presso gli istituti magistrali, quale titolo di accesso al concorso di scuola primaria di cui al suindicato D.D.G. n. 82 del 24.09.2012.

Eppure, con provvedimento prot. n. AOODRAB - 7355 del 07.08.2013 (cfr. Doc. n. 1), sebbene avesse superato tutte le prove d'esame, la partecipante Dr.ssa Marisa SORGE è stata esclusa dal concorso, per inidoneità del titolo di studio.

L'esclusione (oltremodo tardiva considerato che si riferisce soltanto alla mancanza del titolo idoneo per l'accesso al concorso, titolo di cui l'Amministrazione è stata resa edotta già con la domanda di partecipazione del 27.10.2012) è stata disposta, dal momento che il diploma di maturità linguistica in possesso della candidata non reca la dicitura "*maturità magistrale ad indirizzo linguistico*", come invece richiesto nella nota ministeriale di indirizzo n. 0003123 del 14 novembre 2012 (altresì tardiva, poiché pubblicata il 14.12.2012 e, dunque, in data successiva rispetto al termine ultimo per presentare domanda di partecipazione fissato dal bando al 07.11.2012 - cfr. Doc. n. 7) che è stata trasmessa a tutti i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, per cui il titolo, pur attestando la conoscenza di tre lingue straniere, "*non assicurava anche le conoscenze e competenze indispensabili per insegnare nella scuola primaria e caratterizzanti il percorso magistrale, quali: scienze dell'educazione, didattica, educazione musicale, elementi di sociologia, ecc.*".

Tale provvedimento, emesso in applicazione della suindicata nota del M.I.U.R., è illegittimo, in quanto risulta in netto contrasto con quanto stabilito sia dall'art. 2 del bando (cfr. Doc. n. 3) che dalla nota di indirizzo n. 2870 del 26 ottobre 2012 (cfr. Doc. n. 6).

All'uopo, è opportuno rilevare che il bando di concorso in questione richiedeva genericamente il possesso di diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, senza alcuna ulteriore specificazione ed è altrettanto necessario ritenere che – a norma della specifica disposizione del bando – il diploma presentato dalla ricorrente, in quanto comunque rilasciato dall'Istituto Magistrale Statale "*Cesare DE TITTA*" di Lanciano (CH) – sebbene al termine di corso sperimentale ad indirizzo linguistico – rappresentava e rappresenta titolo valido per la partecipazione al concorso *de quo*.

In virtù del pacifico riconoscimento, così come ampiamente dimostrato, della validità del titolo di "*maturità linguistica*", rilasciato dagli Istituti Magistrali, si può, pertanto, senz'ombra di dubbio, ritenere che il ricorso in esame è manifestamente fondato e, per tali motivi, deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'impugnato provvedimento di esclusione, nella giusta e dovuta considerazione che, a prescindere dall'interpretazione letterale

del bando, l'equiparazione tra il mero diploma magistrale ed il diploma di maturità linguistica rilasciato dall'Istituto Magistrale appare conforme anche al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, laddove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici (cfr. T.A.R. Campania, Sez. II, 23 gennaio 2001, n. 431; T.A.R. Campania, Sez. II, 26 ottobre 2001, n. 4720; T.A.R. Campania, 03 luglio 2013, n. 3399).

\* \* \*

### **ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.**

Non vi è dubbio che l'esecuzione del provvedimento impugnato comporterebbe, durante il tempo necessario per giungere ad una decisione di merito sul ricorso, la definitiva perdita del diritto invocato dalla vincitrice del concorso, consistente nella permanenza all'interno della graduatoria, arrecando alla stessa un danno grave ed irreparabile.

In particolare, da quanto sopra rappresentato risulta di palmare evidenza l'illegittimità dell'esclusione d'ufficio della ricorrente soltanto perché il diploma di maturità linguistica in possesso della candidata non reca la dicitura "*maturità magistrale ad indirizzo linguistico*", considerato che sulla base della pronuncia richiamata dalla stessa Amministrazione scolastica, confermata altresì da tutte le pronunce successive, e certamente applicabile alla Dr.ssa SORGE, il diploma di cui ella è in possesso e, specificatamente, diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 al termine di corso sperimentale ad indirizzo linguistico, rappresentava e rappresenta titolo valido per la partecipazione al concorso *de quo*.

Si invoca, dunque, la tutela cautelare *ex art. 55 c.p.a.* finalizzata a sospendere gli effetti dei provvedimenti *de quibus*, ricorrendo sia il *fumus boni iuris*, così come ampiamente evidenziato nei motivi dell'atto introduttivo, che il *periculum in mora* concretizzantesi nel pericolo che la vincitrice del concorso venga irrimediabilmente esclusa dalla graduatoria definitiva.

Difatti, in assenza di sospensione dell'efficacia di tale provvedimento, la ricorrente sarà esclusa definitivamente dal concorso e, quindi, per quest'ultima si realizzerebbe una vera e propria perdita irreparabile, potendosi

risarcire sì il mancato guadagno, ma non il mancato esercizio dell'attività lavorativa nel ruolo di insegnante.

Alla luce di quanto suesposto, l'istanza cautelare deve essere accolta e, pertanto, vanno sospesi tutti gli effetti dei provvedimenti impugnati.

\* \* \*

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni juris* e sussistendo, per le ragioni esposte, il *periculum in mora*, con riserva di proporre motivi aggiunti all'esito del deposito in giudizio da parte dell'Amministrazione resistente degli atti del procedimento, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede l'accoglimento delle seguenti

#### CONCLUSIONI

*“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,*

#### IN VIA CAUTELARE

- *Sospendere l'esecuzione del decreto prot. n. AOODRAB - 7355 del 07.08.2013, oltre che del decreto prot. n. AOODRAB7880 del 28.08.2013, pubblicato in data 29.08.2013 e dell'allegata graduatoria per la Scuola Primaria, nonché di tutti gli atti, anche di quelli non conosciuti, presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.*

#### NEL MERITO

- *Annulare il decreto prot. n. AOODRAB - 7355 del 07.08.2013, oltre che il decreto prot. n. AOODRAB7880 del 28.08.2013, pubblicato in data 29.08.2013 e l'allegata graduatoria per la Scuola Primaria, nonché tutti gli atti, anche quelli non conosciuti, presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.*
- *Accertare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto valido il proprio titolo di studio per l'accesso al concorso per la scuola primaria, così come previsto dal bando e, per l'effetto, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, in persona del legale rappresentante p.t., di riammettere la stessa al concorso e, conseguentemente, di modificare e/o rettificare la graduatoria per la Scuola Primaria pubblicata il 29.08.2013 in allegato al*

*decreto prot. n. AOODRAB7880 del 28.08.2013, con il reinserimento della Dr.ssa Marisa SORGE nella medesima, in base al punteggio conseguito.*

- *Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.*

#### IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede che il Giudice acquisisca dall'Amministrazione resistente tutti gli atti del procedimento e, in particolare, tutti quegli atti e documenti non in possesso della ricorrente.

Con riserva di articolare gli opportuni mezzi istruttori e di specificare le proprie difese, si depositano i seguenti atti e documenti:

- **Doc. n. 1:** originale del Decreto prot. n. AOODRAB – 7355 del 07.08.2013 a firma del Direttore Generale Ernesto PELLECCIA;
- **Doc. n. 2:** copia del Decreto prot. n. AOODRAB7880 del 28.08.2013 a firma del Direttore Generale Ernesto PELLECCIA e dell'allegata graduatoria per la Scuola Primaria;
- **Doc. n. 3:** copia del Decreto a firma del Direttore Generale per il Personale scolastico n. 82 del 24.09.2012;
- **Doc. n. 4:** copia della domanda di partecipazione al concorso del 27.10.2012;
- **Doc. n. 5:** copia della dichiarazione titoli valutabili allegata alla domanda di partecipazione al concorso;
- **Doc. n. 6:** copia della nota A00DPIT prot. n. 2870 del 26.10.2012 a firma del Capo Dipartimento Lucrezia STELLACCI;
- **Doc. n. 7:** copia della nota A00DPIT prot. n. 0003123 del 14.11.2012 a firma del Capo Dipartimento Lucrezia STELLACCI;
- **Doc. n. 8:** copia dell'Elenco candidati che hanno superato la prova preselettiva;
- **Doc. n. 9:** copia dell'Elenco candidati ammessi alla prova scritta;


- **Doc. n. 10:** copia dell'Elenco candidati ammessi a sostenere la prova orale;
- **Doc. n. 11:** copia del Calendario prova orale EE00-PRIMARIA;
- **Doc. n. 12:** copia della *mail* del 09.02.2013 spedita dall'U.S.R. per l'Abruzzo;
- **Doc. n. 13:** copia della *mail* del 31.05.2013 spedita dall'U.S.R. per l'Abruzzo;
- **Doc. n. 14:** copia della *mail* del 15.07.2013 spedita dall'U.S.R. per l'Abruzzo;
- **Doc. n. 15:** copia della nota del 17.07.2013 a firma della Dr.ssa Marisa SORGE e dei relativi allegati;
- **Doc. n. 16:** copia delle pagine del *forum* di Orizzonte Scuola;
- **Doc. n. 17:** copia dell'istanza di accesso agli atti del 11.10.2013 a firma del sottoscritto;
- **Doc. n. 18:** copia della *mail* del 16.10.2013 spedita dall'U.S.R. per l'Abruzzo in riscontro alla suddetta istanza del 11.10.2013;
- **Doc. n. 19:** copia della Dichiarazione dei Redditi 2013 – periodo d'imposta 2012.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002 e ss. sue mm. ed ii., si dichiara che la presente controversia rientra tra quelle relative ai rapporti di pubblico impiego ed essendo il reddito 2012 della sig.ra Marisa SORGE inferiore al triplo di € 10.766,33, è esente dal versamento del contributo unificato.


*Salvis juribus.*

Vasto – L'Aquila, lì 24 ottobre 2013

Avv. Lea FIORITI



Avv. Francesco Maria FELICE



## PROCURA SPECIALE


Io sottoscritta Marisa SORGE (C.F.: SRG MRS 78T48 A485 S), nata ad Atesa (CH) il 08.12.1978 e residente in Tornareccio (CH), alla Via del Carmine n. 50, delego a rappresentarmi e difendermi, congiuntamente e disgiuntamente, con ampio mandato, nel presente giudizio l'Avv. Francesco Maria FELICE e l'Avv. Lea FIORITI del Foro di Vasto, conferendo loro ogni e più ampia facoltà di legge e di pratica per l'espletamento del mandato, ivi compresa quella di produrre motivi aggiunti anche avverso atti diversi, ma connessi, proporre appello e ogni altra impugnazione, nominare procuratori quali sostituti processuali, chiamare in causa, intervenire in giudizio, transigere, rilasciare quietanze, rinunciare ed accettare rinunce agli atti, ratificando sin da ora il loro operato. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss. sue mm. ed ii., autorizzo i predetti legali al trattamento dei dati personali e sensibili, e dichiaro di aver preso cognizione dell'informativa ex art. 13 dello stesso decreto. Eleggo domicilio in L'Aquila (AQ), alla Via Salaria Antica - Est n. 27, presso la Segreteria dell'adito T.A.R..

Marisa SORGE




Vista la firma che precede, è autentica.

Avv. Francesco Maria FELICE



Avv. Lea FIORITI



## **RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE**

Ad istanza dell'Avv. Francesco Maria FELICE e dell'Avv. Lea FIORITI, nella qualità in atti e nell'interesse della sig.ra Marisa SORGE, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo de' L'Aquila, ho notificato copia del suesteso ricorso a:

⇒ MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato de' L'Aquila, presso la sede del Complesso Monumentale di San Domenico in L'Aquila (AQ) - 67100, alla Via Buccio da Ranallo, e ciò ho fatto a mezzo

⇒ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *p.t.*, con sede in L'Aquila (AQ), alla Via Ulisse Nurzia, loc. Boschetto - Pile, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato de' L'Aquila, presso la sede del Complesso Monumentale di San Domenico in L'Aquila (AQ) - 67100, alla Via Buccio da Ranallo, e ciò ho fatto a mezzo

⇒ Dr.ssa Cinzia MANNUCCI, residente in Tortoreto (TE) - 64018, alla Via Settecolli n. 5, e ciò ho fatto a mezzo